



COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 10
ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano

COLLINI FABIO	P	MARMAI STEFANO	P
LONDERO MARINA	P	TURCHETTI GIUSEPPE	P
VENTURINI GIOVANNI	P	DELLA MARINA GIANPAOLO	P
PALESE ANDREA	P	VENTURINI SANDRO	P
VENTURINI SONIA	P	PATAT MARIOLINA	P
CANCI ANDREA	P	ANDENNA MARTINA	P
LEPORE SILVIA	A	MARINI BIANCA	P
COPETTI PAOLO	P	DOROTEA GIACOMINO	P
LONDERO ADALGISA	P	CARGNELLO MARCO	P
CARGNELUTTI LORIS	P	CARMINATI ALESSANDRO	A

Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. COLLINI FABIO nella qualità di VICE SINDACO REGGENTE ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il successivo comma 703 il quale recita che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATI pertanto:

- l'art. 13 del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

VISTI i commi 707-729 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dall'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.Lgs. 201/2011;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, modificato dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), prevede che *"l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"*;

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO altresì il comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 14, comma 31, della L.R. 27/2012, il quale dispone che *"Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:*

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;*
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio"*;

VISTO l'art. 38 della L.R. 18/2015 che dispone che i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della Legge Regionale;

PRESO ATTO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.11.2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018, ha successivamente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio al 31 marzo 2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09.07.2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", successivamente modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14.04.2015;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 09.07.2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.04.2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2017, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede la sospensione dell'efficacia delle delibere di aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 42, della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che ha prorogato a tutto il 2017 la sospensione dell'efficacia delle delibere di aumento dei tributi e delle addizionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 37 lett. a) della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha prorogato a tutto il 2018 la sospensione dell'efficacia delle delibere di aumento dei tributi e delle addizionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di confermare anche per l'anno 2018 l'applicazione delle aliquote IMU nella misura base prevista dalla normativa nazionale;

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "*Procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche*" con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;

VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "*Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti*";

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi tributi e finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 le aliquote IMU nella misura base prevista dalla normativa nazionale e così fissate:

- 0,76% aliquota ordinaria (prevista per tutte le fattispecie tassate diverse dall'abitazione principale);
- 0,40% aliquota ridotta per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;

2. di confermare la detrazione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione;
3. di precisare che la detrazione di cui al punto 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER, fermo restando che ad essi non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale, ma l'aliquota ordinaria;
4. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2018;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

SENTITA l'illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione in esame:

Dopo discussione (unificata dai punti da 3 a 11 dell'o.d.g. corrispondenti alle deliberazioni dal n. 4 al n. 12) la quale, ai sensi dell'art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale;

CON VOTI espressi nelle forme di legge:

FAVOREVOLI: n. 11

CONTRARI: n. 4 (Della Marina Gianpaolo, Marini Bianca, Dorotea Giacomino, Patat Mariolina)

ASTENUTI: n. 3 (Venturini Sandro, Andenna Martina, Cargnello Marco)

DELIBERA

- di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente richiamata;

ed inoltre AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
COLLINI FABIO

Il Segretario
PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io PROSPERINI MANUELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-02-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PROSPERINI MANUELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012io PROSPERINI MANUELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-02-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PROSPERINI MANUELA